



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMANO, PATUANELLI, MATRISCIANO, CASTELLONE, MININNO, DI MICCO, DONNO, ORTIS, LUCIDI, TURCO, ROMAGNOLI, DELL’OLIO, GALLICCHIO, PIRRO, LANNUTTI, CORRADO, DE LUCIA, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, ANASTASI, AUDDINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, MARINELLO, Giuseppe PISANI, L’ABBATE, GIANNUZZI, LOREFICE, ANGRISANI, LUPO, CORBETTA, BUCCARELLA, GRASSI, GARRUTI, Marco PELLEGRINI, GAUDIANO e VANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2019

Modifica all’articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende sancire e tutelare il diritto del fanciullo di crescere e trascorrere i primi anni di vita in un contesto familiare in cui sia garantita la compresenza di entrambi i genitori. Com'è noto, l'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, che, tuttavia, come si evince dai numerosi e ondivaghi pronunciamenti della giurisprudenza, non ha garantito una uniformità di tutela, lasciando spazio alla discrezionalità delle singole amministrazioni pubbliche la valutazione in ordine all'*an* e al *quomodo*.

Come più volte ribadito dalla letteratura scientifica, i primi tre anni di vita sono fondamentali per un sano ed equilibrato sviluppo della personalità di ogni individuo e, in questo ambito, la compresenza di entrambe le figure genitoriali in un contesto di unità familiare è fondamentale per la psiche e la crescita emotiva del fanciullo.

Con le modifiche introdotte dal presente disegno di legge si estende l'applicazione dell'istituto della mobilità temporanea a tutti i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli in regime di diritto pubblico, superando così il contrasto sorto in dottrina e in giurisprudenza circa l'applicabilità o meno dell'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutti i pubblici dipendenti.

In primo luogo, si specifica che l'assegnazione temporanea è possibile sino al compimento del terzo anno di età del minore ed è

fruibile, anche in forma frazionata, non oltre tale limite temporale.

Si pone, inoltre, il limite massimo dei 50 chilometri quale distanza tra la sede di servizio, anche di altra amministrazione, assegnata a richiesta e quella del coniuge, prevedendo come sola condizione la sussistenza di una corrispondente posizione retributiva, anche se in soprannumero, fatta salva la specificità del ruolo, e fermo restando il parere concorde delle amministrazioni interessate.

Affinché l'equo contemperamento di interessi eventualmente contrapposti non sia strumentalizzato, è introdotta una sorta d'inversione dell'onere della prova, per cui l'eventuale parere contrario deve essere motivato da un comprovato ed irrimediabile pregiudizio al perseguimento del fine istituzionale e non può tradursi nel generico richiamo alle esigenze organizzative e di efficienza del servizio. Questa previsione fa proprio l'orientamento espresso da buona parte della giurisprudenza di legittimità, che ha inteso censurare generici richiami al buon andamento dell'azione pubblica e alle carenze di organico che, essendo strutturali nell'ambito della pubblica amministrazione, finiscono con il lasciare l'operatività dell'istituto a scelte del tutto discrezionali, non omogenee e di fatto immotivate.

Infine, è stato previsto il silenzio assenso nell'ipotesi in cui la procedura non trovi compimento espresso nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Ciò al fine di garantire una tutela immediata del diritto, che potrebbe risultare pregiudicato dal decorso del tempo o da un tardivo pronunciamento della pubblica amministrazione.

L'intervento legislativo, superando la tradizionale dicotomia tra interesse legittimo e diritto soggettivo, si rende necessario al fine di sancire la primazia dei diritti dell'infanzia e della famiglia, quale contesto imprescindibile nel cui ambito si struttura la personalità dell'individuo, rispetto a qualsiasi altro interesse della collettività, la cui cura - nell'ambito della gestione della *res publica* - può essere soddisfatto in altro modo, senza compromettere in maniera irreparabile

lo sviluppo psicologico ed emotivo dell'infante.

Con i correttivi apportati si superano in via definitiva i dubbi applicativi che hanno favorito l'applicazione disomogenea, anche nell'ambito di medesime amministrazioni, dell'istituto dell'assegnazione temporanea, nonché le problematiche legate a valutazioni di pura discrezionalità, non supportate da reali ed oggettive motivazioni legittimanti il diniego dell'istanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Art. 42-*bis*. - (*Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche*) - 1. Il genitore con figli minori fino al compimento del terzo anno di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e comunque non oltre il compimento del terzo anno di età del minore, ad una sede di servizio anche di altra amministrazione, ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, e comunque a non più di 50 chilometri dalla suddetta sede, subordinatamente alla sussistenza di una posizione retributiva corrispondente, fatta salva la specificità del ruolo, anche se in soprannumero, previo parere concorde delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. L'eventuale parere contrario deve essere motivato da un comprovato ed irrimediabile pregiudizio al perseguimento del fine istituzionale o alle esigenze organizzative ovvero all'efficienza del servizio.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la stessa si considera accolta.

3. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione ».